

CIRCOLARE 07/2021

31/05/2021



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

DECRETO LEGGE n. 73 del 25-5-2021

D.L. SOSTEGNI – BIS

A CURA DI

ELIANA RIZZI
LUIGI MELLONI

Il Decreto Legge n. 73 del 25-05-2021 (c.d. "Decreto Sostegni-Bis", di seguito anche per brevità "Decreto") è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 123 ed è entrato in vigore in data 26.5.2021 (giorno successivo alla sua pubblicazione).

Il Decreto introduce ulteriori nuove misure di sostegno alle attività d'impresa, commerciali e professionali colpite dall'emergenza sanitaria da COVID-19, rispetto quelle introdotte con il precedente Decreto Sostegni (D.L. 41/2021, cui per certi aspetti viene fatto rinvio).

Iniziamo l'analisi del provvedimento commentando di seguito l'articolo 1 che introduce nuovi contributi a fondo perduto a favore dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica.

L'articolo 1 prevede in sostanza quattro nuovi contributi a fondo perduto.

A - Nuovo contributo ad erogazione automatica - commi da 1 a 3.

Viene disposto un **nuovo contributo a fondo perduto ad erogazione automatica** in favore di tutti i soggetti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del Decreto, che hanno chiesto e legittimamente ottenuto il contributo a fondo perduto già contemplato all'art. 1 del Decreto Sostegni (oggetto di specifica analisi nella nostra precedente circolare 6/2021, cui facciamo rinvio).

Si tratta in sintesi del contributo spettante nel caso dei soggetti che hanno registrato **un calo di fatturato nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019** pari o superiore al 30%.

Il nuovo contributo spetta in misura pari al contributo ottenuto in base alle previsioni dell'art. 1 del Decreto Sostegni e viene erogato con la stessa modalità già scelta dal contribuente, ossia mediante accredito su conto corrente ovvero sotto forma di credito di imposta utilizzabile in compensazione in F24. Anche per il nuovo contributo di cui al presente Decreto è previsto che lo stesso non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP¹.

In sintesi viene sostanzialmente raddoppiato il contributo previsto dal Decreto Sostegni in modo automatico senza necessità di nuove istanze o richieste.

Per memoria si riportano di seguito le modalità di calcolo del contributo di cui al Decreto Sostegni applicabili anche al nuovo contributo "automatico":

¹ E non rileva come ricavo al fine della quantificazione degli interessi passivi deducibili ai sensi degli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

% da applicare sulla differenza tra media mensile fatturato/ricavi 2020 e media mensile fatturato/ricavi 2019	Ricavi/compensi 2019 in euro
60%	Non superiori a 100.000
50%	Tra 100.000 e 400.000
40%	Tra 400.000 e 1 milione
30%	Tra 1 e 5 milioni
20%	Tra 5 e 10 milioni

B - Contributo a fondo perduto “alternativo” a quello di cui al precedente paragrafo

La norma in esame prevede inoltre (**commi da 5 a 13**) la possibilità di fruire di un **contributo a fondo perduto “alternativo”** a quello automatico sopra illustrato.

Il contributo “alternativo” spetta ai soggetti titolari di Partita IVA (ancora attiva alla data di entrata in vigore del Decreto), i cui **ricavi o compensi**, nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (ossia, per i soggetti aventi esercizio coincidente con anno solare, l’anno 2019), **non** siano stati **superiori a 10 milioni di euro** ed a condizione che l’ammontare medio mensile **del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30%** rispetto all’ammontare medio del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020.

Rispetto al contributo di cui al Decreto “Sostegni” ed al nuovo contributo “automatico” viene variato il periodo di riferimento per conteggiare il calo del fatturato ed il relativo contributo. Nelle norme precedenti viene fatto il confronto dei dati di fatturato **dell’anno 2020** rispetto **all’anno 2019**, in questo caso vengono presi in considerazione anche i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 (mesi comunque colpiti dal COVID). Restano invece confermate le altre modalità di conteggio del fatturato medio e di conseguente determinazione del contributo.

Si possono quindi verificare i seguenti casi alternativi:

- i soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui al Decreto Sostegni e fruiscono di quello "automatico" (illustrato al precedente paragrafo), se il conteggio riferito al nuovo periodo di riferimento porta ad un contributo di importo maggiore, **possono** chiedere che venga loro erogato detto maggior importo. In questo caso il contributo "alternativo" viene calcolato con le stesse percentuali previste per il contributo di cui al "Decreto Sostegni" e di cui al contributo "automatico", ma con un riferimento temporale diverso, sulla base di quanto sinteticamente riportato nella tabella che segue:

% da applicare sulla differenza tra media mensile fatturato/ricavi 1-4-2020/31-3-2021 e media mensile fatturato/ricavi 1-4-2019/31-3-2020	Ricavi/compensi periodo 1-4-2019/31-3-2020 in euro
60%	Non superiori a 100.000
50%	Tra 100.000 e 400.000
40%	Tra 400.000 e 1 milione
30%	Tra 1 e 5 milioni
20%	Tra 5 e 10 milioni

- i soggetti che non hanno potuto beneficiare del contributo di cui al Decreto Sostegni e quindi neanche di quello "automatico" (illustrato al precedente paragrafo) -poiché ad esempio il calo di fatturato calcolato anno su anno non presentava un calo di almeno il 30%- ma per i quali invece il calo del fatturato calcolato sul nuovo periodo risulta ridotto di oltre il 30%, **possono** chiedere che venga loro erogato il contributo "alternativo" calcolato sulla base di quanto sinteticamente riportato nella tabella che segue:

% da applicare sulla differenza tra media mensile fatturato/ricavi 1-4-2020/31-3-2021 e media mensile fatturato/ricavi 1-4-2019/31-3-2020	Ricavi/compensi periodo 1-4-2019/31-3-2020 in euro
90%	Non superiori a 100.000
70%	Tra 100.000 e 400.000
50%	Tra 400.000 e 1 milione
40%	Tra 1 e 5 milioni
30%	Tra 5 e 10 milioni

Come già previsto per il contributo di cui al Decreto Sostegni, il contributo "alternativo" ha carattere generale, dal momento che **la relativa concessione non è limitata a determinati codici ATECO**.

Anche il contributo "alternativo" non può essere superiore a 150.000 euro (non sono previste erogazioni per importi minimi) e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP².

Contenuto informativo, modalità e termini di presentazione dell'istanza telematica necessaria per la fruizione del contributo "alternativo" saranno definiti con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di prossima emanazione.

In sede di compilazione dell'istanza, il contribuente deve indicare se intende ricevere il contributo mediante accredito a proprio favore ovvero sotto forma di credito di imposta, da utilizzare, per il suo intero importo, in compensazione mediante F24 (che dovrà parimenti essere presentato in via telematica). La scelta è irrevocabile.

C - Contributo da calcolare sul risultato di conto economico

Viene introdotto (**commi da 16 a 27**) un **ulteriore contributo a fondo perduto** in favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del Decreto, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato:

- i cui **ricavi o compensi**, nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (ossia, per i soggetti aventi esercizio coincidente con anno solare, l'anno 2019), **non** siano stati **superiori a 10 milioni di euro**;
- **a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019**, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF).

Il contributo dovrà quindi essere calcolato non più sulla riduzione del "fatturato" ma avendo a riferimento il risultato economico dell'esercizio. Spetterà per l'ammontare risultante dall'applicazione delle percentuali che saranno definite con Decreto del MEF alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a

² E non rileva come ricavo al fine della quantificazione degli interessi passivi deducibili ai sensi degli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Questo contributo dovrà essere determinato al netto di eventuali contributi riconosciuti nel periodo emergenziale tra cui quelli di cui ai paragrafi precedenti. In altre parole, quando saranno definiti i dettagli, si effettuerà il calcolo del contributo spettante conteggiato in base al peggioramento del risultato economico e, da questo importo, dovranno essere sottratti i contributi conteggiati e fruiti con riferimento, ad esempio, al calo del fatturato medio sopra descritto.

Anche questo contributo, come quelli sopra descritti:

- non può superare l'importo di 150.000 euro;
- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP;
- viene erogato, su scelta irrevocabile del contribuente, mediante accredito su conto corrente o come credito di imposta utilizzabile esclusivamente mediante F24 da presentarsi in via telematica;
- va richiesto mediante istanza telematica (presentata anche tramite intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate) da inoltrare entro 30 giorni dall'avvio della procedura telematica, con il contenuto e le specifiche che saranno indicate in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. L'istanza può essere presentata a condizione che la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al 31 dicembre 2020 sia presentata entro il 10 settembre 2021.

Per l'efficacia delle disposizioni che prevedono l'erogazione di quest'ultimo contributo è necessaria l'autorizzazione della Commissione Europea.

D - Contributo per soggetti con ricavi e compensi tra 10 e 15 milioni di euro

Tutti i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni e dal Decreto Sostegni-bis sopra descritti sono rivolti a soggetti con ricavi e compensi non superiori a 10 milioni di euro.

L'ultimo comma dell'articolo 1 in commento prevede che i fondi destinati ai contributi "automatico" e "alternativo" e non concretamente impiegati saranno destinati ad un contributo a fondo perduto da riconoscere ai soggetti in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il riconoscimento del contributo di cui ai commi da 5 a 13 o di cui all'art. 1 del Decreto Sostegni, ed i cui ricavi o compensi, nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto, siano stati superiori a 10 milioni di euro, ma **non superiori a 15 milioni di euro**.

È verosimile che saranno emanati chiarimenti in merito a modalità e tempistiche di individuazione dei fondi destinati ai contributi "automatico" e alternativo" rimasti inutilizzati e a modalità e tempistiche di erogazione di quest'ultimo contributo.

Per maggiori approfondimenti e l'analisi di situazioni specifiche, restiamo a vostra disposizione

CONTATTI



ELIANA RIZZI

ELIANA.RIZZI@RLVT.IT



LUIGI MELLONI

LUIGI.MELLONI@RLVT.IT



RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT